


Registrato all'Ufficio delle Entrate di Pontedera
il 15.5.2012 al n. 60 per il n. 1 con il valore di € 2.227,00
Trascritto alla Camera di Commercio R.R.II. di Volterra
il al n. particolare.



COMUNE DI CAPANNOLI

(Provincia di Pisa)

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO

Repertorio n. 1965

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladodici, il giorno quattro (04) del mese di maggio, presso la sede del Comune di Capannoli.

AVANTI A ME

Dott. Maurizio Salvini, Segretario Comunale del Comune di Capannoli, autorizzato a ricevere gli atti del Comune, sono personalmente comparsi:

- IL COMUNE di CAPANNOLI rappresentato legalmente anche in forza dell'art. 107 comma 3° del D.lgs. 267/2000 che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità anche "parte locatrice" dal Geom. Luciano Giusti nato a Pontedera (PI) in data 16.03.1961 nella sua qualità di Responsabile del Settore II: Difesa e gestione del territorio, domiciliato per la carica presso il Comune medesimo, C. F. e P.I. 00172440505 in ragione del provvedimento n. 46 del 28.12.2011, il quale interviene e stipula il presente atto nell'esclusivo interesse dell'Ente di seguito indicato come "Comune o Concedente";

E

- la Società H3G S.p.A. a Socio Unico con Sede Legale in Trezzano sul Naviglio (MI), via Leonardo da Vinci n.° 1, iscrizione al Registro Imprese del Tribunale di Milano e Codice Fiscale n.° 02517580920, Partita IVA n.° 13378520152, Capitale Sociale di € 474.303.795,00 interamente versato, in persona dei Sigg.ri Massimo Motta, nato a Savona il 12.03.1965, Codice



Stampa circolare del Comune di Capannoli, Provincia di Pisa, con firma illeggibile e sigla H3G S.p.A. Zandhella, Agenzia di Procura.

Firma illeggibile.

Firma illeggibile.

Fiscale MTTMSM65C12I4800 e Renzo Zanchetta, nato ad Ivrea
21.03.1964, Codice Fiscale ZNCRNZ64C21E379M, i quali intervengono
in qualità di Procuratori Speciali in forza di Procura autenticata dal Notaio
Stefano Stucchi n.° 181538/65579 Rep. del 31.05.2011 e registrata in Lodi il
06.06.2011, di seguito indicata come "H3G" o "Conduttrice";

H3G ed il Comune di Capannoli sono anche indicate di seguito collettivamente
come le "Parti" e, singolarmente, come la "Parte"

PREMESSO CHE

a) il Comune di Capannoli e la Società Ericsson Telecomunicazioni S.p.A.
hanno sottoscritto in data 12.12.2007 un contratto di locazione di immobile ad
uso non abitativo - Rep. n.° 1832 - registrato in data 14.12.2007 presso
l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Pontedera al n.° 809 - Serie 1, afferente la
Porzione Locata come di seguito definita (il "Precedente Contratto");

b) in data 22.08.2008 la H3G S.p.A. e la Ericsson Telecomunicazioni S.p.A.
hanno sottoscritto e stipulato specifica scrittura privata con la quale la Società
Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. cedeva e trasferiva ad H3G S.p.A. il
contratto sopra menzionato;

c) successivamente la H3G S.p.A. e la Società Ericsson Telecomunicazioni
S.p.A. comunicavano e notificavano alla Locatrice, con nota del 18.09.2008,
che la succitata Concessione era stata ceduta e trasferita ad H3G S.p.A. e che
pertanto quest'ultima subentrava nel citato Precedente Contratto assumendone
tutte le obbligazioni contrattuali;

TANTO PREMESSO:

I predetti componenti, della cui identità personale e qualità rivestite, io
Segretario Comunale, sono certo mi richiedono di ricevere il presente atto in



H3G S.P.A.
Zanchetta Renzo
Sostituto Procuratore
Per Procura Speciale

forza del quale convengono quanto appresso:

Art. 1 – SCIOGLIMENTO PRECEDENTE CONTRATTO


1. Le Parti dichiarano di sciogliere, a far data dal 31.05.2012 il precedente contratto Rep. 1832 stipulato in data 12.12.2007, registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Pontedera il 14.12.2007 al num. 809 Serie I, per mutuo consenso ai sensi dell'art. 1321 e 1372 c.c. e senza null'altro a pretendere, a qualsiasi titolo, da ambo le parti.

Art. 2 - OGGETTO

1. In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n.° 14 del 17.03.2012, la Concedente, nella sua qualità di proprietaria, concede in locazione alla Condittrice, che accetta, porzione di terreno di mq. 34,98 circa sita in Comune di Capannoli (PI), località Camporovaio, all'interno degli impianti sportivi, distinta nel Catasto Terreni di Pisa - Comune di Capannoli (PI), al Foglio n.° 6 , Particella n.° 37, Qualità "Seminativo Arboreo", Classe 1, il tutto come risulta dall'allegate planimetrie *sub* Allegato A (di seguito, "Porzione Locata"). Le citate planimetrie *sub* Allegato A, sottoscritte dalle Parti, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto (di seguito "Contratto").

2. La Concedente garantisce alla Condittrice la facoltà di accesso, in ogni momento e senza restrizioni, alla Porzione Locata ed alle relative vie di accesso, del personale dipendente della Condittrice o di personale da essa incaricato, munito di chiavi, per compiere le opere necessarie all'installazione dell'impianto per telecomunicazioni di cui al successivo Articolo 5, nonché per ogni necessità di manutenzione o di servizio.

3 La Concedente conferma che sulla Porzione Locata non insistono diritti, personali o reali, di terzi che possano in alcun modo limitarne la piena e



H3G S.p.A.
Zanchetta Renzo
Reg. Imp. n. 1099/2001/LE
Reg. Trib. n. 1099/2001/LE

completa disponibilità da parte della Condittrice, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della Porzione Locata.

Art. 3 - DURATA

1. La locazione avrà la durata di anni 9 (nove) con decorrenza dal 01.06.2012.

2. Le Parti convengono che, alla scadenza del suddetto termine, il Contratto si rinnoverà tacitamente per periodi consecutivi di 6 (sei) anni in 6 (sei) anni salvo disdetta da parte della Concedente da comunicarsi alla Condittrice a mezzo lettera Raccomandata con avviso di ricevimento che dovrà pervenire con un preavviso di almeno 18 (diciotto) mesi dalla successiva naturale scadenza. Le Parti si danno atto che il termine di preavviso è pattuito in 18 (diciotto) mesi tenuto conto della complessità degli impianti che la Condittrice collocherà nella Porzione Locata e le evidenti difficoltà connesse alla loro rimozione, che potrebbe comportare una modifica di parte della rete di telecomunicazione.

3. La Concedente dichiara che, in nessun caso, si avvarrà alla prima scadenza del Contratto, della facoltà di diniego del rinnovo dello stesso ai sensi degli Artt. 28 e 29 della Legge 392 del 1978.

4. La Concedente consente, invece, che la Condittrice possa recedere anticipatamente dal Contratto in qualsiasi momento, dandone comunicazione alla Concedente mediante lettera Raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di 90 (novanta) giorni.

5. In espressa deroga all'Art. 41 della Legge n.° 392/78, nel caso in cui la Concedente intendesse locare a terzi la Porzione Locata alla scadenza del Contratto, spetterà alla Condittrice il diritto di prelazione in caso di nuova locazione, ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 della legge sopra richiamata.

[Handwritten signature]



H3G S.P.A.
Zancotto, Renzo
Reg. Imp. n. 10408/03
Per Procura Spettate

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Art. 4 - CANONE

1. Il canone annuo di locazione è convenuto in Euro 12.000,00 (euro dodicimila/00) , suddiviso in due rate semestrali anticipate di Euro 6.000,00 (euro seimila/00) ciascuna, da corrispondersi entro la prima decade di ogni semestre di riferimento; il pagamento sarà effettuato con bonifico bancario presso Cassa di Risparmio di Volterra, Agenzia di Capannoli (PI), su Conto Corrente IBAN IT2F0637070921000010002099, intestato al Comune di Capannoli - Servizio di tesoreria, su presentazione di fattura se la locatrice ne abbia l'obbligo e con applicazione di IVA se ne ricorra il caso; al momento il Comune non emette fattura, qualora decidesse di emettere fattura lo dovrà comunicare preventivamente alla conduttrice.

2. Il canone decorrerà e verrà corrisposto dal 01.06.2012 fermo restando che dalla prima rata del canone di locazione del presente Contratto, verrà decurtato il maggior importo corrisposto, in via anticipata, con il Precedente Contratto. La Conduttrice provvederà ad emettere nota contabile di addebito per l'importo pari al conguaglio.

3. Il canone predetto sarà aggiornato annualmente in misura percentuale pari al 75% (cento per cento) delle variazioni ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, come accertato dall'ISTAT e pubblicato in G.U. ai sensi della Legge n.° 392/78 e comunque in misura non superiore a quella prevista dalle leggi vigenti al momento della stipula del Contratto. Quale base di calcolo della variazione annuale ISTAT, sarà assunto l'indice del secondo mese antecedente il mese di decorrenza del canone, così come individuato al precedente capoverso del presente articolo.



H3G S.P.A.
Zanichella Renato
Regione Marche - Area Centro
Per Procura Speciale

4. In caso di ritardato pagamento del canone superiore ai 30 (trenta) giorni dalla scadenza del pagamento, la Concedente avrà diritto agli interessi in misura legale calcolati da tale scadenza fino alla data di effettivo pagamento.

5. E' espressamente vietata, ad entrambe le Parti, la cessione dei crediti qualsivoglia genere derivanti dal presente Contratto.


Art. 5 - MANUTENZIONE E DESTINAZIONE DELLA PORZIONE LOCATA

1. La Condittrice provvederà, a sua cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli apparati installati e della Porzione Locata, nonché alla fornitura di tutti i servizi necessari per svolgere la propria attività.

2. La Concedente prende atto che la Porzione Locata sarà utilizzata dalla Condittrice per la realizzazione di un impianto per telecomunicazioni, anche per adeguamento evolutivo dello stesso, comprensivo di tutte le necessarie strutture, apparati di trasmissione e di alimentazione, antenne, parabole ed apparecchiature radio per la diffusione di segnali di telecomunicazioni, ai fini della fornitura di un servizio di telecomunicazioni (l' "Impianto").

3. La Condittrice, dopo aver individuato e concordato con la Concedente lo spazio necessario, potrà effettuare sulla Porzione Locata, a proprie spese, tutti i lavori necessari per il passaggio dei cavi di alimentazione e/o telefonici e ad installare ogni tipo di apparecchiatura che ritenga opportuna, ai fini del corretto funzionamento dell'Impianto od ai fini dell'aggiornamento tecnologico dell'Impianto medesimo.

4. E' concessa, inoltre, alla Condittrice la facoltà di eseguire tutte quelle opere di protezione e sicurezza dell'Impianto (ai sensi del D. Lgs. n.° 81/08 e successive modifiche) che ritenga opportune.



H3G S.P.A.
Zanichetta Renzo
Regionale
Per il Protocollo Speciale

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

5. Al termine della locazione, a richiesta della Concedente, la Condittrice provvederà a propria cura e spese, entro i tempi tecnici necessari, alla rimessione in pristino della Porzione Locata ed alla rimozione dell'Impianto.

6. La Condittrice avrà la facoltà di presentare istanze e domande alle competenti autorità per le autorizzazioni necessarie all'esecuzione dei lavori di cui ai precedenti capoversi; qualora fosse necessario, la Concedente si impegna a richiedere, in via diretta, le autorizzazioni in questione ed a compiere tutta la attività eventualmente necessaria all'ottenimento delle suddette autorizzazioni: in tutti i casi, le relative spese saranno a carico della Condittrice.

7. La Concedente potrà concedere ad altri operatori nel settore delle telecomunicazioni qualsivoglia diritto di utilizzazione delle restanti parti del terreno di cui è proprietaria, diverse dalla Porzione Locata, solo con la previa autorizzazione scritta dalla Condittrice e dietro presentazione di idonea relazione tecnica che il nuovo operatore dovrà fornire seguendo le indicazioni di massima fornite dalla Condittrice, per stabilire la compatibilità dei nuovi impianti con quelli esistenti e/o previsti dalla Condittrice.

Art. 6 - CESSIONE DEL CONTRATTO

1. La Concedente, in caso di cessione, a qualsiasi titolo, della Porzione Locata, resta obbligata a trasferire il Contratto al cessionario della Porzione Locata, facendone assumere dallo stesso tutte le relative obbligazioni.

2. La Condittrice avrà facoltà di cedere il Contratto ad eventuale altro Gestore Concessionario del Servizio di Telecomunicazioni facendone assumere dallo stesso tutte le relative obbligazioni. La cessione sarà comunicata alla Concedente con lettera Raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Il Contratto resterà valido anche in caso di modifiche societarie della



H3G S.P.A.

Zanetta Renzo

Reg. Imp. Mang. Art. 208 n. 1

Per Procura Speciale

Conduttrice.

Art. 7 - CONDIZIONE RISOLUTIVA E RISOLUZIONE ANTICIPATA

1. Il presente Contratto potrà risolversi, su iniziativa della Conduttrice qualora si verificano almeno una tra le sotto elencate condizioni:

- assunzione, da parte delle Pubbliche Amministrazioni competenti e/o della Magistratura, di provvedimenti ostativi, anche se non definitivi, all'installazione dell'Impianto ed al suo utilizzo per la fornitura del servizio di telecomunicazioni;
- mancato conseguimento della disponibilità dei locali, appartenenti a terzi, ove dovranno essere installate le apparecchiature necessarie al funzionamento dell'Impianto;

2. Nei casi suindicati, il presente Contratto potrà, quindi, essere risolto unicamente dalla Conduttrice, con effetto immediato, tramite invio di comunicazione scritta a mezzo Raccomandata A/R; inoltre le Parti stabiliscono che la Locatrice non avrà diritto a pretendere alcuna somma a nessun titolo (in via meramente esemplificativa e non esaustiva a titolo di canone, di risarcimento danni sia contrattuali sia extracontrattuali, o indennitario) ove la Conduttrice eserciti la facoltà di cui al punto 1., tranne un intero canone annuale, pari a 12.000,00 euro.

3. Alla scadenza della prima durata contrattuale, qualora la conduttrice non provveda a pagare in anticipo quanto dovuto per la registrazione del secondo periodo previsto dall'art. 3.2 del presente atto, il rinnovo tacito non potrà essere consentito ed il contratto si intenderà decaduto a tutti gli effetti.

Art. 8 - REGISTRAZIONE

1. Il presente contratto di locazione sarà registrato a cura della concedente ed in



MBG S.P.A.
Zaichera 81100
Regional Manager
Per Procura Speciale

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



espressa deroga all'art. 8 della Legge n. 392/78, le spese di registrazione del contratto, in quanto dovute, saranno sostenute interamente dalla Condittrice.

Art. 9 - RESPONSABILITA'

1. La Condittrice manterrà sollevata ed indenne la Concedente da qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi per lesioni a persone e/o danni a cose cagionati in occasione della realizzazione, dell'utilizzo e della gestione dell'impianto di telefonia, qualora tali danni siano riconducibili a colpa o dolo della Condittrice medesima.

2. La Condittrice solleva la Concedente da ogni responsabilità per gli eventuali danni non imputabili a colpa o dolo della Concedente che possano derivare all'impianto a causa del fatto doloso o colposo da parte di terzi.

Art. 10 - COPERTURE ASSICURATIVE


1. La Condittrice dichiara che per l'attività che si accingerà a svolgere, è provvista di idonea polizza assicurativa RCT, a copertura della responsabilità civile nei confronti di terzi, per qualsiasi lesione arrecata a persone e/o danno a cose, con massimale per sinistro e per anno non inferiore ad Euro 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00).

2. L'assicurazione ha durata annuale con obbligo della Condittrice del rinnovo alla scadenza, per tutta la durata del presente Contratto.

3. La Condittrice dichiara di essere dotata di idonea polizza All Risks, a copertura dei danni ai propri beni cagionati da terzi ovvero causati da incendio o da eventi atmosferici e naturali.

Art. 11 - EMISSIONI ONDE RADIO


1. La Condittrice assicura che gli impianti rispettano e rispetteranno, i limiti prescritti dalla normativa statale e regionale vigente, emanata in materia di



Handwritten signature and stamp: #136 S.P.A. and other illegible text.

Handwritten signature.

Large handwritten signature.



determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana.

Art. 12 – INTERFERENZE E RUMOROSITA'

1. La Condittrice garantisce che le apparecchiature installate non daranno origine ad interferenze dannose e/o moleste a tutte le altre ordinarie apparecchiature (TV, radio, telefoni, ecc. ecc.) già presenti, obbligandosi in caso contrario ad intervenire tempestivamente, a propria cura e spese, per l'eliminazione totale delle suddette interferenze.

2. La Condittrice garantisce che il funzionamento dell'Impianto non darà origine a rumori molesti, impegnandosi, in ogni caso, ad eliminare le cause qualora tali disturbi dovessero verificarsi.

Art. 13 - DOMICILI CONTRATTUALI

1. A tutti gli effetti del presente Contratto, le Parti eleggono domicilio in:

- La Concedente: via Volterrana n.° 223 - 56033 Capannoli (PI);

- La Condittrice: via Leonardo da Vinci n.° 1 – 20090 Trezzano sul Naviglio (MI).

2. Il domicilio del terzo al quale fosse eventualmente ceduto il presente Contratto ai sensi dell'Articolo 6, verrà eletto contestualmente alla comunicazione della nomina o della cessione.


Art. 14 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

1. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

2. Per ogni controversia derivante dal presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Pisa.

Art. 15 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. I dati personali della parte concedente saranno trattati dalla parte conduttrice solo per le seguenti finalità:



H3G S.P.A.

Per Procura Speciale




a - esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto e relativi adempimenti;

b - adempimenti di obblighi previsti dalla legge, regolamenti o dalla normativa comunitaria.

2. In relazione alle finalità sopra indicate i dati verranno trattati mediante strumenti manuali, informatici o telematici anche combinati tra loro per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario e comunque, nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente.

3. Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, la parte conduttrice potrà comunicare, in Italia e all'estero, compresi paesi non appartenenti all'Unione Europea, i dati personali a soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie:

- autorità pubbliche e organi di vigilanza e controllo;
- società controllate, controllanti e collegate;
- banche ed istituti di credito per la gestione dei pagamenti/incassi;
- soggetti che svolgono per conto della parte conduttrice compiti di natura tecnica ed organizzativa;
- soggetti che effettuano servizi di acquisizione, lavorazione ed elaborazione dei dati;
- soggetti che forniscono servizi per la gestione dei sistemi informativi delle parti;
- soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni dell'interessato;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione e data entry;
- studi e società nell'ambito dei rapporti di assistenza e consulenza;




Handwritten signature

H3G S.p.A.
Zambetta Pen
Reg. del Tribunale di Pisa
Per Procura Speciale

Handwritten signature

Handwritten signature





H3G S.P.A.
Zarpetta, Renzo
reg. al Tribunale di Pisa
per Procura speciale

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

-soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla parte conduttrice anche nell'interesse dei propri fornitori.

5. I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate trattano i dati come distinti titolari del trattamento o in qualità di Responsabili o Incaricati all'uopo nominati dalla parte conduttrice.

6. I dati personali della parte concedente potranno inoltre, essere conosciuti dai dipendenti/consulenti della parte conduttrice i quali sono stati appositamente nominati responsabili o incaricati del trattamento.



7. La parte concedente autorizza espressamente la parte conduttrice al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nel presente articolo.

8. In caso di cessazione del presente contratto le Parti cesseranno ogni trattamento dei dati personali ricevuti nel rispetto della normativa vigente.

ART. 16 RISERVATEZZA

1. Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che le tutte le informazioni scambiate nel periodo di vigenza del presente contratto, per le finalità nella stessa indicate, sono considerate Informazioni Riservate, hanno rilevante ed intrinseco valore commerciale per la parte che ne è proprietaria e non sono disponibili al pubblico.

2. Le Informazioni Riservate saranno pertanto ricevute e conservate con la massima riservatezza dalla parte destinataria che si impegna conseguentemente a impedirne la divulgazione a terzi, impiegando a tal fine lo stesso grado di diligenza che userebbe normalmente per proteggere informazioni riservate di valore economico paragonabile, facenti parte del proprio patrimonio. La parte destinataria non potrà copiare, duplicare, riprodurre o registrare in nessuna



HBG S.P.A.
Zarabino Paolo
Reg. Imp. n. 10000000000000000000
Per Procura Speciale

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

forma e con nessun mezzo le Informazioni Riservate, salvo che nella misura strettamente necessaria per consentire la circolazione tra i soggetti direttamente coinvolti conformemente al punto successivo.

3. Ciascuna delle parti garantisce che l'accesso alle Informazioni Riservate sia limitato esclusivamente a quegli amministratori, dipendenti o consulenti, propri o di società appartenenti al proprio gruppo, che necessitino di essere messi a conoscenza delle stesse, in stretta dipendenza del contratto, e risponde dell'osservanza dell'obbligo di riservatezza da parte di tali soggetti.

4. Le precedenti disposizioni non si applicheranno alle Informazioni Riservate che siano già conosciute dalla parte destinataria prima della loro comunicazione; che siano o diventino di pubblico dominio per ragioni diverse dall'inadempimento della parte destinataria; che siano ottenute dalla parte destinataria da una terzo di buona fede che ha il pieno diritto di disporre delle Informazioni Riservate; che siano elaborate da ciascuna parte in modo completamente autonomo e indipendente; che la Parte destinataria comunichi o divulghi: 1 in ottemperanza ad una formale richiesta da parte di una Autorità munita dei necessari poteri o in forza di un obbligo di legge, 2 per tutelare i propri interessi in sede giudiziale e/o amministrativa; 3 nel caso cui divulgazione sia stata previamente autorizzata per iscritto dalla parte proprietaria. In relazione ai punti 1 e 2, la parte destinataria darà tempestiva notizia scritta della comunicazione o divulgazione alla parte proprietaria.

5. Le parti s'impegnano a mantenere il vincolo di riservatezza sulle informazioni scambiate, anche per i due anni successivi dal termine del presente contratto.

ART. 17 DISPOSIZIONI FINALI



1. Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto, unitamente a tutti i suoi allegati, è stato stipulato nell'esercizio della loro libertà negoziale e previa attenta negoziazione di ciascuna clausola dello stesso e dei predetti allegati. Pertanto, le Parti dichiarano e riconoscono che non potranno trovare applicazioni nel caso di specie gli articoli 1341 e 1342 C.C.

2. Il presente contratto viene letto agli intervenuti i quali, riscontrandolo conforme alla loro volontà, con me lo sottoscrivono.



Allegati: A Elaborati Grafici

La Concedente


La conduttrice

Geom. Luciano Giusti

Massimo Motta




Renzo Zanchetta




IL SEGRETARIO COMUNALE


HSE s.p.a.
Zanchetta Renzo
Regional Manager Area Centro
Per Procura Speciale

Dott. Maurizio Salvini





CAMPO DA CALCIO



STRADELLA ESISTENTE SISTEMATA IN TERRA BATTUTA


		Approved	Checked	Draws	Description	Date	Rev.
<p>PIANTA AREA SITO</p>							2
							1
							0




H3G S.p.A.
Zanchetta Renzo
Regional Manager Area Centro
Per Procura Speciale

Carlo Belli

Renzo Zanchetta



Ministero dell'Economia e delle Finanze
 MARCA DA BOLLO
 €1,00
 URG/00
 00036777 80008240 00P4001
 80072410 82/00/2012 72/18/21
 0001-00010 82/00/2012/001451
 IDENTIFICAZIONE



H3G S.p.A.
 Zanchetta Renato
 Regional Manager Area Centro
 ex Procura speciale

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


34.9

34.9

34.6


35

34.2



H3G S.p.A.
Zanichella Renato
Regione Toscana - Area Centro

Massimo Bellini
Renato Zanichella



1/51